

**PAGAMENTO DELLO STIPENDIO AI
LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI
A CUI SI APPLICA
IL CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA**

Sez. Quarta –titolo IV – art.4

Art. 4 - Corresponsione della Retribuzione

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.

Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all'inizio del godimento delle stesse.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

TRADOTTO

Il pagamento dello stipendio deve avvenire entro il 15 del mese successivo.

DIMISSIONI da parte del dipendente SENZA dare il PREAVVISO al datore di lavoro

Il Lavoratore che non riceve lo stipendio per almeno due mensilità può dimettersi per giusta causa e senza preavviso, dopodiché deve rivolgersi all'ufficio vertenze Uilm che tramite il proprio avvocato si attiverà per recuperare le somme e per dimostrare all'INPS che il lavoratore si è dimesso involontariamente e che di conseguenza può accedere così all'indennità di disoccupazione ASpl.

La Cassazione non riconosce le dimissioni per giusta causa del lavoratore in caso di mancato pagamento dello stipendio, se tale inadempimento è **accettato implicitamente dal lavoratore per troppi mesi**. Nello specifico, la Legge afferma che non aver ricevuto un solo stipendio per riconoscere le dimissioni per giusta causa non basta ma è altrettanto vero che sei mesi di mancata retribuzione è un'accettazione implicita dell'inadempimento, per cui per dimettersi con giusta causa, occorre il non aver percepito almeno altre due retribuzioni.

Se l'insolvenza del datore di lavoro non è temporanea ma permanente per l'assenza totale di liquidità o di commesse che potrebbero garantire il pagamento posticipato della retribuzione, ciò significa che l'azienda è passata da uno stato di crisi ad un crollo finanziario tale, da potersi concludere solo con un procedimento fallimentare che, ovviamente non basterebbe a saldare tutti i creditori compresi i lavoratori. Inoltre la Cassazione

Pertanto, la prima cosa che il lavoratore deve fare per il *mancato pagamento dello stipendio*, del TFR o della tredicesima, ecc, è rivolgersi ad un avvocato per attivare le procedure di recupero del credito, diffide, ingiunzioni di pagamento, ovvero, tutta una serie di documenti utili al riconoscimento delle dimissioni per giusta casa e dell'indennità disoccupazione, da presentare tramite istanza al Fondo di Garanzia dell'INPS.